

Foglio Informativo del Mediatore Creditizio Genesis S.r.l. - CQS

Il presente foglio informativo è redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art. 16 della legge 108/1996, del titolo VI-bis del D.lgs. n. 385/1993 e successive modifiche, della delibera CICR del 4 marzo 2003, del provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 luglio 2003, del provvedimento UIC del 29 aprile 2005, delle disposizioni della Banca d'Italia sulla "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" approvate in data 29 luglio 2009 e del provvedimento della Banca d'Italia del 09 febbraio 2011 oltre alla circolare Banca d'Italia del 15/07/2015 e del DLgs 72 del 21/04/2016 e successivi.

Dati Mediatore Creditizio

Genesis S.r.l.

Via G. Galilei, 13/1 – 31057 Silea (TV).

Recapiti telefonici : Tel.0422.363163– Fax. 0422.1836045.

Sito Internet : www.sigenesi.it.

C.F./P.IVA/R.I. TV 03828840268 – Capitale sociale € 120.000 i.v.

Mediatore Creditizio iscritto nell'elenco dei mediatori creditizi tenuto presso l'Organismo Agenti e Mediatori (OAM) al n. M237.

Iscrizione IVASS sezione "E" n. E000049166.

Società Unipersonale – Sottoposta a direzione e coordinamento di Link Holding S.r.l.. Amministratore Unico sig. Paolino Spella.

La società svolge la professione di Mediatore Creditizio attraverso propri collaboratori abilitati ed in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni.

L'elenco dei collaboratori è disponibile presso il sito dell'OAM – www.organismo-am.it.

Caratteristiche e rischi tipici della mediazione creditizia

• Caratteristiche

La mediazione creditizia è l'attività di chi professionalmente, anche se a titolo non esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche/Intermediari Finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Il servizio offerto dal Mediatore Creditizio si limita alla messa in relazione delle Banche/Intermediari Finanziari con la potenziale clientela, al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; tale servizio è bene evidenziare non garantisce quindi al cliente il reperimento di una Banca/Intermediario Finanziario disposto a concedere il finanziamento.

L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività del Mediatore Creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) previsto dall'articolo 128-undices del D.Lgs. n. 385/93 (TUB).

La concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma viene effettuata da Banche/Intermediari Finanziari.

I mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti (ossia la Banca/Intermediario Finanziario da una parte ed il richiedente del finanziamento dall'altra parte) da rapporti di collaborazione, di para-subordinazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Ad essi è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di Banche/Intermediari Finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna degli assegni non trasferibili integralmente compilati dalle Banche/Intermediari Finanziari o dal cliente.

È invece possibile per i mediatori creditizi raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto delle Banche/Intermediari Finanziari ed inoltrare tali richieste a quest'ultime.

Per l'espletamento della propria attività, il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi a Banche/Intermediari Finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione stipulato in virtù di precisi accordi distributivi (operatività "in convenzione"), oppure rivolgersi liberamente a Banche/Intermediari Finanziari con le quali non intrattiene alcun rapporto di collaborazione stipulato in base a precisi accordi distributivi di prodotti, ma con i quali sia stato definito esclusivamente la modalità di comunicazione di oneri eventualmente a carico del cliente e che andranno inseriti nel calcolo del TAEG (operatività "non in convenzione") da parte della Banca/Intermediario Finanziario. Gli estremi delle Banche/Intermediari Finanziarie alle quali il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi per espletare l'incarico assegnato, sono rilevabili nell'allegato A del presente Foglio Informativo.

Nel caso di operatività "in convenzione" l'attività del Mediatore Creditizio potrebbe essere esercitata in conflitto di interessi.

Non essendo possibile identificare la Banca/Intermediario Finanziario in sede di primo contatto o di prima trattativa e la relativa commissione che lo stesso potrebbe riconoscere al Mediatore Creditizio per l'operatività "in convenzione", il Mediatore Creditizio si riserva di comunicare al cliente l'importo di provvigione percepita dalla Banca/Intermediario Finanziario entro la data di erogazione del finanziamento.

Le prestazioni economiche del Mediatore Creditizio sono regolate all'Art. 1755 del codice civile e non viene compensata tra le parti.

Nel caso in cui l'erogazione del finanziamento avvenga per l'intervento di due o più finanziatori, il Mediatore, su richiesta del cliente consumatore, fornisce informazioni comparabili circa l'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore.

Il Mediatore Creditizio presta anche servizi di consulenza ed opera prestando il proprio servizio di intermediazione a favore di più Banche/Intermediari Finanziari.

• Rischi dell'attività di mediazione creditizia

L'attività di mediazione creditizia non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione, non garantendo l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto, da parte di una Banca/Intermediario Finanziario, né in relazione ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese di istruttoria della pratica previste dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari.

Pertanto può accadere di non reperire una Banca/Intermediario Finanziario disposti a concedere il finanziamento al cliente che si rivolge al Mediatore Creditizio.

Le trattative per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle Banche/Intermediari Finanziari, e pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile al Mediatore Creditizio.

Condizioni economiche della mediazione creditizia

• Provvigione

La provvigione spettante a Genesis S.r.l. a seguito della liquidazione da parte dell'Ente Erogante al Cliente del finanziamento richiesto viene calcolata moltiplicando l'importo del Montante Lordo per la Percentuale di Provvigione concordata tra il Cliente e Genesis S.r.l. in base alla Tipologia di Finanziamento.

La provvigione massima applicabile da Genesis S.r.l. è del 12% sul Montante Lordo liquidato dall'Ente Erogante per le seguenti tipologie di finanziamento: CESSIONE DEL QUINTO, DELEGA DI PAGAMENTO.

Tale provvigione sarà inserita nel calcolo del Taeg/Isc (Indicatore Sintetico di costo), così come previsto dall'art. 125-novies del D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e sarà liquidata secondo una delle seguenti modalità:

- direttamente dall'Istituto di Credito/Intermediario Finanziario convenzionato con Genesis S.r.l.;
- direttamente dal Cliente se Istituto di Credito/Intermediario Finanziario non convenzionato con Genesis S.r.l.;
- direttamente dal Cliente se Istituto di Credito/Intermediario Finanziario non convenzionato con Genesis S.r.l., o dall'Istituto di Credito/Intermediario Finanziario se convenzionato con Genesis S.r.l.;

Si precisa che il compenso di mediazione non potrà avere un valore tale da far risultare il TAEG/ISC dell'operazione superiore al tasso di soglia usura determinato trimestralmente dalla Banca d'Italia.

• Penale

Il Cliente si obbliga a corrispondere al Mediatore Creditizio una somma a titolo di penale – ex art. 1382 c.c. – nella misura massima del 12% dell'Importo del Montante Lordo richiesto dal Cliente, ovvero nella misura indicata all'interno del contratto di mediazione creditizia, nelle seguenti ipotesi:

- revoca dell'incarico prima della sua naturale scadenza (fatto salvo quanto previsto dal Diritto di Recesso);
- rinuncia al Finanziamento prima, dopo o durante il completamento dell'iter di approvazione da parte dell'Istituto di Credito/Intermediario Finanziario incaricato;
- consegna e/o comunicazione e/o trasmissione di errate informazioni fornite al Mediatore Creditizio circa le garanzie reali e personali offerte, ovvero impossibilità di loro acquisizione imputabile al Cliente;
- presenza di segnalazioni nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia o in CRIF, protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui il Cliente sia titolare ovvero coobbligato;
- mancata produzione della documentazione, entro 5 giorni lavorativi, dalla richiesta del Mediatore Creditizio e/o dall'Istituto di Credito/Intermediario Finanziario necessaria all'espletamento della richiesta di Finanziamento;
- rinuncia al Finanziamento dopo la sottoscrizione della domanda di richiesta del Finanziamento all'Istituto di Credito/Intermediario Finanziario individuato dal Mediatore Creditizio;
- violazione del patto di esclusiva.

• Spese

Non sono previsti oneri, commissioni o spese a carico del cliente oltre a quanto previsto a titolo di provvigione.

Sono a carico del cliente le spese di istruttoria del finanziamento a beneficio della Banca o dell'Intermediario Finanziario prescelto, le spese tecniche e le imposte relative al finanziamento.

• Recesso

Il Cliente può recedere entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto a mezzo semplice comunicazione con conferma di ricevimento (dunque a mezzo PEC – Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: linksoluzioni@legalmail.it ovvero a mezzo raccomandata RR all'indirizzo Via G. Galilei, 13/1 - 31057 Silea (TV)), senza che nulla gli possa venire addebitato a qualunque titolo.

Clausole contrattuali che regolano la mediazione creditizia

• Finalità

Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento per il cliente di un contratto di finanziamento presso Banche/intermediari Finanziari.

• Durata

Il contratto di mediazione creditizia avrà una durata di 270 (duecentosettanta) giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

Decorso detto termine il vincolo contrattuale si intende automaticamente cessato senza necessità di disdetta da entrambe le parti.

• Conferimento del contratto di mediazione

Il mandato si intende conferito in esclusiva al Mediatore Creditizio fino a cessazione dello stesso.

Il cliente, pertanto, per tutta la durata dell'incarico, non potrà per alcun motivo conferire analogo incarico ad altro soggetto, ovvero, agire in proprio con altri operatori, anche non professionali, per l'ottenimento del finanziamento.

• Obblighi del cliente

Il cliente dichiara che i dati e le notizie e la documentazione dallo stesso forniti corrispondono al vero; a tale proposito, il cliente esonera il Mediatore Creditizio da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, ritardata o inidonea consegna della documentazione e delle informazioni indispensabili per l'istruttoria della richiesta di finanziamento ed in generale per l'espletamento delle attività di cui al contratto di mediazione nonché di quelle connesse e strumentali; la manleva si estende alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate a seguito delle richieste del Mediatore, rispetto a cui unico responsabile è il cliente.

• Obblighi del Mediatore Creditizio

Il Mediatore Creditizio compie l'attività istruttoria adeguandola al profilo – a titolo esemplificativo e non esaustivo - economico, reddituale, patrimoniale, finanziario, familiare - specifico del cliente ed alla entità del finanziamento richiesto; esso si comporta con diligenza, correttezza e buona fede, si impegna a rispettare il segreto professionale, svolge l'attività di mediazione rispettando le disposizioni normative in materia di trasparenza, anticiclaggio e in materia di protezione dei dati personali approntando ed applicando tutti gli adempimenti prescritti da dette disposizioni normative.

Il Mediatore Creditizio si impegna ad eseguire il servizio di mediazione di cui al presente accordo entro il termine previsto dal contratto di mediazione.

• Responsabilità

Il Mediatore Creditizio non è responsabile degli inadempimenti e/o dell'eventuale mancata concessione e/o erogazione alla clientela dei finanziamenti richiesti da parte degli enti eroganti; il Mediatore Creditizio non è altresì vincolato da alcun obbligo di motivazione generica o specifica nei confronti della clientela nel caso di mancata concessione e/o erogazione dei finanziamenti richiesti. Pertanto il cliente prende atto che ove il finanziamento non venisse erogato per insindacabile decisione dell'ente erogante il mediatore non sarà tenuto a comunicare al cliente né genericamente né specificamente le motivazioni.

• Reclami e Foro Competente

Eventuali reclami in relazione al contratto di mediazione dovranno essere effettuati per iscritto mediante comunicazione contenente i seguenti elementi:

- Nominativo o denominazione del cliente
- Recapiti del cliente
- Data del contratto di mediazione
- Motivazione del reclamo
- Richiesta sottoposta al mediatore.

I reclami dovranno essere trasmessi a mezzo lettera raccomandata A/R a: Genesis S.r.l. – Ufficio Reclami – Via G. Galilei n. 13/1 n. 11 -31057- Silea (TV), o tramite PEC all'indirizzo linksoluzioni@legalmail.it

Foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo del cliente. Tuttavia le parti espressamente convengono che per le cause relative a diritti di obbligazione e di pagamento è anche competente il Foro di Treviso, con ciò derogandosi volontariamente alla competenza ordinaria. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 e segg. D.lgs. 206/2005 [Codice del consumo] il cliente riconosce che l'indicazione del Foro così convenuto è stata liberamente determinata tra le parti e che non costituisce squilibrio alcuno delle condizioni contrattuali, fatte salve le ipotesi di foro inderogabile per Legge.

LEGENDA

- Mediatore Creditizio: colui che professionalmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche/Intermediari Finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
- Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con Banche/Intermediari Finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del mediatore creditizio.
- Banca/Intermediario Finanziario: soggetto che eroga l'operazione di finanziamento al consumatore.
- Servizi accessori: i servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale, commercializzati congiuntamente a quest'ultimo.
- Provvigione: compenso dovuto al mediatore commisurato all'affare concluso.
- TAEG (tasso annuo effettivo globale): è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.
- ISC: è l'indicatore sintetico di costo, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.

ALLEGATO A DEL FOGLIO INFORMATIVO DEL MEDIATORE CREDITIZIO GENESI S.R.L.

Elenco delle Banche/Intermediari Finanziari con i quali il Mediatore Creditizio non intrattiene alcun rapporto di collaborazione stipulato in base a precisi accordi distributivi di prodotti, ma con i quali sia stata definita da parte della Banca/Intermediario Finanziario esclusivamente la modalità di comunicazione di oneri eventualmente a carico del cliente e che andranno inseriti nel calcolo del TAEG (operatività "non in convenzione")

Il Cliente potrà scaricare dal sito della Banca e/o Finanziaria i fogli informativi dei prodotti proposti.

Elenco delle Banche e/o Finanziarie con il quale il Mediatore Creditizio opera in modalità "non in convenzione"		
Denominazione/Gruppo Bancario	Sito Internet	Link Pagina Trasparenza
Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.a.	http://www.group.intesasanpaolo.com	https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/trasparenza.html
Gruppo Unicredit S.p.a.	https://www.unicredit.it	https://www.unicredit.it/it/info/trasparenzabancaria.html
Veneto Banca S.p.a.	http://www.venetobanca.it	http://www.venetobanca.it/trasparenza
Banca Popolare di Vicenza S.p.a.	http://www.popolarevicenza.it	http://trasparenza.popolarevicenza.it/home.web
Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	https://bnl.it	https://bnl.it/it/Footer/Trasparenza
Gruppo Ubi Banca S.p.a.	https://www.ubibanca.com/	https://www.ubibanca.it/pagine/Trasparenza-IT-2.aspx
Gruppo Monte de Paschi di Siena S.p.a.	https://www.mps.it/Pagine/index.aspx	https://www.mps.it/Trasparenza/Pagine/index.aspx
Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.a.	https://www.caribz.it/	https://www.caribz.it/Legal/Trasparenza
Banca Popolare dell'Alto Adige Soc. Coop. pa	https://www.bancapopolare.it/	https://www.bancapopolare.it/it/banca/trasparenza/
Gruppo Bancario Credito Emiliano S.p.a.	http://www.credem.it	http://www.credem.it/Pagine/Trasparenza.aspx
CentroMarca Banca Soc. Coop. pa	http://www.centromarcabanca.org/	http://www.centromarcabanca.org/normative/trasparenza.htm
Banca della Marca Soc. Coop	http://www.bancadellamarca.it/	http://www.bancadellamarca.it/it/informazioni.html
Gruppo Deutsche Bank S.p.a.	https://www.db.com/italia/	https://www.deutsche-bank.it/trasparenza-bancaria.html
Banco Popolare Gruppo Bancario S.p.a.	http://www.gruppobancopopolare.it/	http://www.bancopopolare.it/trasparenza/
ING BANK N.V. Milan Branch	https://www.ingdirect.it	https://www.ingdirect.it/collegamenti-utili/trasparenza.html
Banca di Credito Cooperativo Pordenonese Soc. Coop.	http://www.bccpn.it/home/home.asp	http://www.bccpn.it/template/default.asp?i_menuID=48635
Gruppo Banca Carige S.p.a.	http://www.gruppocarige.it	http://www.gruppocarige.it/wpsgrp/portal/commerciale/carige-com-ita/Info/trasparenza
Banca Mediolanum S.p.a.	https://www.bancamediolanum.it/	https://www.bancamediolanum.it/trasparenza
Banca di Credito Cooperativo del Veneziano Soc. Coop.	http://www.bancadelveneziano.it/	http://www.bancadelveneziano.it/trasparenza/
Banco Santo di Stefano Credito Cooperativo Martellago-Venezia	http://www.bancasantostefano.it/	http://www.bancasantostefano.it/trasparenza/trasparenza-bancaria.html
Banca Popolare di Cividale Soc. Coop. pa	http://www.civibank.it/	http://www.civibank.it/trasparenza-bancaria
Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop.	http://www.bper.it/	http://www.bper.it/wps/bper/banca/bper_istzbper_content/sitoit/homepage/footer/trasparenza/
Credito Trevigiano - Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa	http://www.creditotrevigiano.it/index.asp	http://http://www.creditotrevigiano.it/index.asp?menu=9900&pg=Trasparenza.txt
Banca Popolare FriulAdria S.p.a.	http://www.credit-agricole.it/	http://www.credit-agricole.it/trasparenza